

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

## PARTE I° PRINCIPI GENERALI

### ART. 1

La tipologia dei servizi che si vuole regolamentare con il presente atto è la seguente:

- Assistenza economica;
- Assistenza domiciliare;
- Centri diurni di incontro (minori, inabili, anziani, handicappati);
- Soggiorni;
- Assistenza abitativa;
- Affidamento minori;
- Ricoveri;
- Integrazione lavorativa anziani;

I suddetti servizi si presentano non disgiunti tra di loro, bensì integrati, anche se ciascuno conserva la propria autonomia.

### ART. 2

Scopo fondamentale dei servizi socio-assistenziali è quello di rimuovere e prevenire gli ostacoli che a diversi livelli individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

### ART. 3

Le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali indicati nel presente regolamento possono essere erogate a cittadini singoli o a nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovano in particolare stato di bisogno socio-assistenziale e non solo dal punto di vista economico. Tuttavia in relazione alla diversa tipologia dei servizi è chiesto, per coloro che superano i limiti di reddito, il concorso al costo del servizio stesso, secondo le procedure e le modalità che l'Assessorato Regionale Enti Locali stabilisce con propri decreti e leggi.

### ART. 4

I servizi e le prestazioni di cui al presente Regolamento si estendono anche ai cittadini non residenti nel territorio comunale soltanto per le prestazioni di carattere urgente.

*Approvato con  
Delibera del C.C.  
N. 126 del 17.11.1990*

#### ART.5

In relazione alla diversa tipologia dei servizi che si vuole realizzare, stante alle risorse finanziarie disponibili, il Consiglio Comunale, provvede, sulla scorta delle proposte formulate dalla Commissione Comunale di consulenza, istituita ai sensi della L.R. 87/61 e modificata dall'art.3 della legge 7 Agosto 90 n.27, ad approvare i programmi sui servizi successivamente sarà diramato pubblico manifesto contenente le modalità di accesso e il termine di presentazione delle domande.

Gli interessati potranno produrre domanda in carta semplice corredata dalla documentazione comprovante i requisiti per l'accesso ai servizi.

#### ART.6

Il reddito familiare riferito all'anno precedente alla fruizione del servizio, rappresenta il documento base per l'accesso ai servizi previsti dal vigente regolamento e determina le modalità di accesso al servizio.

- Servizio gratuito (se il reddito fam. rientra nella fascia esente)
- Servizio con quota di partecipazione al costo (nella misura stabilita di anno in anno dai decreti presidenziali se il reddito supera la fascia esente)

Alla determinazione del reddito familiare di ciascun utente concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da tutti i componenti familiari conviventi con il richiedente, a carico o meno, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, ma al netto delle quote di aggiunta.

#### ART.7

Le domande degli interessati dovranno pervenire presso l'Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune, proposto alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale. La Commissione provvede a dare il parere sulle istanze ed a suggerire i criteri di scelta per ammettere gli utenti ai vari servizi.

#### ART.8

E' istituita una Commissione consultiva per gli anziani (art.3 legge 07.08.90 n.27) X  
così composta:

- Sindaco o suo delegato
- N.3 consiglieri di cui 1 in rappresentanza della minoranza
- N.4 rappresentanti dei sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi.

La Commissione ha il compito di:

- a) esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sui programmi riguardanti i servizi socio assistenziali per anziani.
- b) vigilare sul rispetto degli standard previsti dalla legge e richiedere, ove necessario, indagini ispettive, informando delle eventuali inadempienze la Giunta Comunale e l'Ass.to Reg.le per gli EE.LL.
- c) esprimere proprie proposte sull'organizzazione dei servizi.

#### ART.9

La Giunta Municipale, visto il parere della Commissione di Consulenza, attuerà le forme di intervento socio-assistenziale meglio rispondenti alle reali esigenze degli utenti e formulerà apposita graduatoria nei limiti della programmazione finanziaria del Consiglio Comunale.

ART. 10

Il Comune per la gestione dei servizi socio-assistenziali si avvale o di proprio personale o mediante stipula di convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro. La convenzione dovrà prevedere: il tipo, l'ampiezza e la natura delle prestazioni da erogare, l'utenza effettiva, costo unitario prestazione, operatori sociali volti a garantire il servizio, controlli che il Comune eserciterà durante l'esecuzione del servizio stesso ed eventuali assicurazioni con i massimali previsti dalla legge.

ART. 11

All'affidamento del servizio il Consiglio Comunale provvede mediante espletamento di gara (trattativa privata, licitazione privata, asta pubblica, ecc..) con enti pubblici e privati iscritti all'Albo Regionale o abilitati all'espletamento del servizio, stipulando con la Ditta aggiudicataria apposita convenzione.

ART. 12

Il Comune, tramite funzionari all'uopo designati, vigila e controlla sugli interventi e servizi socio-assistenziali avviati in convenzione o gestiti con Enti pubblici e privati e può in qualsiasi momento rescindere anzitempo, con nota motivata, la convenzione stipulata, ove vengono riscontrate inadempienze o lacune nella gestione del servizio stesso.

I controlli possono essere effettuati, secondo la diversa tipologia del servizio, anche su "campioni", seguendo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

ART. 13

Controlli specifici il Comune esercita nei confronti delle strutture diurne e residenziali gestite da privati, non interessati alle convenzioni.

#### ART. 14

In relazione all'entità delle somme che l'Ass.to Reg.le Enti Locali annualmente assegna, il Consiglio elabora un Programma di utilizzo fondi L.R. n. 22/86 contenente, per ciascuna forma di intervento e di servizio che intende attuare:

- modalità attuazione servizio;
- utenza potenziale;
- mezzi operativi disponibili;
- gestione servizio;
- onere finanziario presunto;

Inoltre il suddetto Programma dovrà essere accompagnato da un piano di spesa complessivo il cui onere trova imputazione sulla quota del fondo per servizi assegnata dalla L.R. n. 22/86 e sui contributi e stanziamenti provenienti da leggi di settore (anziani - portatori di handicap - enti soppressi ex ANMIL, INAIL, ecc...).

#### ART. 15

Per gli interventi e servizi a favore degli anziani il programma dovrà essere munito del parere obbligatorio espresso dalla Commissione Comunale di Consulenza istituita ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 87/81. e successive modificazioni.

#### ART. 16

Per potere meglio finalizzare le risorse finanziarie all'evoluzione dei bisogni valutando le esigenze dell'utenza e conferendo razionalità agli interventi socio-assistenziali, il Comune, periodicamente e fino a quando non sarà istituito il servizio Segretariato Sociale, adotterà indagine conoscitiva su tutto il territorio tramite censimento.

### PARTE II°

#### TIPOLOGIA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

#### ART. 17

##### ASSISTENZA ECONOMICA

Per assistenza si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta.

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiari e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica gestito dalle amministrazioni comunali, risulta articolato in diversi momenti ed aspetti: rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuativo dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Resta intesa che spettano all'assistente sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità amministrativa quelle attuative.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta dell'ufficio di servizio sociale, il Sindaco può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Comunale.

Pur conservando il servizio di assistenza economica la necessaria autonomia organizzativa, va precisato che tutti e quattro i servizi sociali di base dovrebbero essere coordinati e le rispettive linee di azione essere fra loro interdipendenti; pertanto i collegamenti tra amministrativi, operatori sociali ed assistenti sociali devono essere funzionali ed istituzionalizzati.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità d'esecuzione.

Fra i possibili interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nella erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali sopra definiti.

Tuttavia l'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi, e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per troppo tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve quindi essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, infatti, pur non essendo sempre risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato ad aggredire

almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Di qui l'esigenza e la essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizione il cittadino di fronteggiare la situazione, individuando sbocchi per lui positivi.

## ART. 18

### ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire a domicilio dell'utente (anziano 55 a. F. - M. 60 a., handicappato, madre di famiglia, qualsiasi soggetto in stato di bisogno) prestazioni di carattere socio-assistenziale infermieristico e medico.

Ciò al fine di favorire la permanenza dell'utente nel proprio ambiente naturale e familiare evitando forme di squilibrio individuale e sociale che si verrebbero a determinare qualora fosse costretto a lasciare la propria abitazione per essere assistito.

Ove, tuttavia, il permanere nel proprio contesto sociale non fosse possibile, è opportuno creare nell'ambito del proprio territorio una serie di servizi residenziali complementari ed integrativi con i servizi domiciliari tali da offrire risposta concreta ai bisogni particolareggiati di ciascun utente.

Il servizio domiciliare presuppone quindi da un lato perfetta integrazione tra servizi sanitari e sociali, dall'altro una collaborazione tra i servizi sanitari e ospedalieri esistenti nel territorio.

Esso si articola in prestazioni socio-assistenziali e sanitarie qui di seguito specificate:

PRESTAZIONE	DURATA	
	MINIMA	MASSIMA
Disbrigo facc. domestiche	1 volta sett.	3 v. sett.
Disbrigo pratiche	1 " mese	
Assistenza infermieristica	1 " sett.	3 v. sett.
Prelievi per esami	1 " mese	
Riabilitazione psicomotoria	1 " sett.	3 v. sett.
Assistenza morale	1 " sett.	3 v. sett.
Pulizia biancheria	1 " sett.	3 v. sett.
Pulizia personale	1 " sett.	3 v. sett.
Fornitura pasti		ogni giorno

I servizi La periodicità delle suddette prestazioni da erogare a ciascun utente, sarà stabilita di volta in volta della Giunta Municipale tenendo conto dello stato di bisogno del richiedente e delle risorse finanziarie disponibili.

#### DISBRIGO FACCENDE DOMESTICHE

Il servizio è svolto da assistente domiciliare e consiste nella pulizia ordinaria dell'abitazione dell'utente con l'uso di disinfettanti.

#### DISBRIGO PRATICHE

Il servizio consiste nell'accompagnare o rappresentare l'utente presso i veri uffici per disbrigo pratiche (provvedere anche al pagamento della bolletta della luce, acqua, telefono, ecc...)

#### ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Il servizio è svolto da infermieri professionali che avranno cura a fare osservare a ciascun utente le prescrizioni mediche e tutto quanto previsto dal menzionario infermieristico. In caso di prestazioni di medicina generica specialistica, il servizio domiciliare sarà svolto dagli operatori dell'U.S.L. di appartenenza. Il competente Ufficio Comunale ha l'obbligo di segnalare i casi di medicina generica da effettuarsi a domicilio.

#### PRELIEVI PER ESAMI CLINICI

Il servizio va effettuato da infermieri professionali e consiste in prelievi per esami clinici da effettuarsi a giudizio del medico curante.

#### RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA

Il servizio va svolto da massofisioterapisti e consiste in massaggi, ginnastica e terapia rieducativa da effettuarsi a giudizio del medico curante.

#### ASSISTENZA MORALE

L'assistenza morale e psicologica, volta a favorire i rapporti familiari e sociali, assume un aspetto non indifferente nel dare una risposta concreta ai bisogni socio-assistenziali dell'utente. E' qui che la figura dell'assistente sociale ha un ruolo determinante. Infatti a lei compete una funzione fondamentale di diagnosi psico-sociale, di organizzazione e coordinamento delle varie prestazioni socio-assistenziali e sanitarie da erogare a ciascun utente.

#### PULIZIA BIANCHERIA

Consiste nel ritiro e riconsegna di biancheria lavata e stirata per un peso di Kg. 3 per utente. Sono esclusi dal lavaggio: tappeti, copriletti, cappotti o altro materiale pesante ed ingombrante.

#### PULIZIA PERSONALE

Consiste nell'aiutare l'utente nella cura dell'igiene della propria persona (bagno, pulizia dei capelli, ecc...).

## FORNITURA PASTI

Consiste nella fornitura del pranzo e della cena, o di un solo pasto, in rapporto alla disponibilità finanziaria, tenendo conto della tabella dietetica vistata dall'Ufficiale Sanitario. Ove necessario saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo del medico.

Ai servizi saranno ammessi con priorità gli utenti soli che versano maggiormente in particolare stato di bisogno socio-assistenziale, <sup>Gli utenti</sup> che superano i limiti di reddito per la gratuità, parteciperanno al costo del servizio tenendo conto della tabella reddituale rivalutabile annualmente a seguito di emanazione di decreto assessoriale.

Per quanto riguarda la gestione, l'affidamento ed il controllo del servizio di che trattasi, si procederà con quanto previsto nella parte 1a del presente regolamento.

Il pagamento alla Ditta aggiudicataria per servizio reso, avverrà su presentazione di regolare fattura accompagnata da nota descrittiva contenente per ciascun utente: tipologia e quantità prestazioni rese mensilmente ed eventuali variazioni di servizio che si sono verificate durante il mese.

## AZIONE DI RIVALSA

L'azione di rivalsa è volta al recupero totale o parziale delle spese sostenute per i servizi di: "Prestazione di igiene e cura della persona, ritiro e riconsegna biancheria e fornitura pasti caldi" e va esercitata nei confronti dei soggetti obbligati per legge, secondo l'ordine contenuto nell'art. 433 del C.C. Per quanto riguarda le modalità dell'azione di rivalsa si fa riferimento alle disposizioni emanate in materia.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

Per poter stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare una analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito o e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel Comune al quale avanzano la richiesta, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenute conto della loro commerciabilità.

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficenze e discrezionalità.

Per "minimo vitale" dunque si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo vitale e le risorse del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrano le condizioni oggettive, di coprire i bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

#### METODOLOGIE

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- 1 - alimentazione;
- 2 - abbigliamento;
- 3 - governo della casa;
- 4 - vita di relazione;
- 5 - spese sanitarie;
- 6 - affitto dell'alloggio.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- capo famiglia	75% della quota base
- coniuge a carico	25% q.b.
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35% q.b.
- altri familiari a carico	15% q.b.

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minimo I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a sè stante e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota-parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Per quanto riguarda la gestione, l'affidamento ed il controllo del servizio di che trattasi, si procederà con quanto previsto nella PARTE I° del presente regolamento.

Il pagamento alla Ditta aggiudicataria per servizio reso, avverrà su presentazione di regolare fattura accompagnata da nota descrittiva contenente per ciascun utente: tipologia e quantità prestazioni rese mensilmente ed eventuali variazioni servizio che si sono verificate durante il mese.

#### ART. 19

#### CENTRI DIURNI DI INCONTRO

Il centro diurno è una struttura a carattere territoriale articolata e flessibile, che accoglie vari servizi aperti alla comunità e particolarmente destinati per corrispondere alle diverse esigenze della popolazione. In esso vengono organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione, nonché erogate eventuali prestazioni che rispondono a specifici bisogni dell'utenza.

Gli utenti sono in specifico minori, inabili, anziani e handicappati fisici e/o sensoriali non gravi.

Le attività consistono in attività ricreative, culturali e sociali che rendano il centro un luogo di incontro o di iniziative che possono estendersi anche sul territorio nonché sede di emanazione di altri servizi.

Le iniziative possono essere:

- cineforum;
- conferenze/cibattiti;
- attività manuali ed artigianali;
- attività musicali;
- attività di carattere filatelico;
- programmazione di visite guidate;
- organizzazione di gite;
- attività sportive.

In relazione ai bisogni dell'utenza e delle risorse e strutture disponibili possono prevedersi anche specifiche attività di carattere assistenziale (es: mensa).

Il Centro dovrà prevedere locali e attrezzature adeguate alle attività da realizzare e restare aperto almeno sette ore giornaliere in orari adatti all'accoglimento dell'utenza cui è diretto.

Si deve prevedere la presenza dell'assistente sociale, di animatori socio-culturali, di ausiliari generici e dell'infermiere professionale (anche in convenzione).

Il servizio bar, quando previsto, potrà essere esercitato in gestione diretta oppure appaltato.

La localizzazione della struttura deve essere centrale rispetto alla vita associativa comunale e quindi risultare facilmente raggiungibile nel caso di piccoli/medi Comuni; in tutti i casi, in cui sia prevista la istituzione dei quartieri, il centro deve essere presente possibilmente in ognuno di essi.

Il Centro deve avere un proprio regolamento interno, che preveda la partecipazione degli utenti alla gestione dell'attività.

#### ART. 20

#### SOGGIORNI

Scopo fondamentale del servizio è quello di garantire a tutti i partecipanti un periodo di vacanza che dia l'occasione di un cambiamento dalla vita quotidiana, che spezzi la monotonia di ogni giorno favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente.

E' un servizio destinato a minori, anziani ed eventualmente a nuclei familiari, inteso come strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale. Per quanto riguarda i minori sono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economiche e sociali precarie. E' opportuno accertare preventivamente le condizioni fisiche dei richiedenti per consentire la scelta del soggiorno in località climatiche e termali meglio rispondente alle effettive esigenze terapeutiche, di riposo e di arricchimento culturale dei cittadini. Da ciò ne deriva la necessità di acquisire per ogni tipologia di soggiorno che si intende attuare: marino, montano, termale, cartella sanitaria redatta dal medico curante con l'indicazione dello stato di salute del richiedente, eventuali terapie da seguire e la validità o meno della vacanza.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda l'utente dovrà comunicare all'Ufficio competente il nominativo di un familiare con l'indicazione del domicilio e numero telefonico, a cui ci si dovrà rivolgere in caso di bisogno.

Per meglio realizzare le finalità proposte, è opportuno che la durata di ciascun soggiorno non sia inferiore a otto, nè superiore a quindici giorni.

Inoltre, tenendo conto delle esigenze di coppie e dei rapporti amicali, è opportuno prima della partenza costituire i gruppi (15 utenti), assegnando a ciascuno un accompagnatore che sarà il portatore di tutti i problemi che si verificheranno all'interno e cercherà di favorire al massimo i rapporti sociali garantendo integrità al gruppo.

Ogni soggiorno, costituito da un minimo di 2 ad un massimo di 4 gruppi, si effettuerà in periodo di bassa stagione ottobre/maggio di ogni anno e in struttura alberghiera avente le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere architettoniche e, ove si articolasse in più piani, dovrà essere dotata di ascensori;
- impianti di condizionamento di aria calda e fredda;
- camere singole, doppie, triple e matrimoniali provvisti di servizi igienici;
- locali per attività di svago e di animazione.

Il viaggio dovrà effettuarsi con mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze dell'utente, prevedendo, se è il caso, sosta con pernottamento, pranzo o cena.

Per tutta la durata del soggiorno si effettueranno pensioni complete comprese le bevande e la somministrazione dei pasti avverrà in ottemperanza ai menù elaborati e presentati in offerta e, ove fosse necessario saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo dell'accompagnatore e del personale sanitario.

Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed attività ricreative che si intendono effettuare. Inoltre, per meglio contribuire alla crescita culturale ed alla conoscenza del Paese, è opportuno prevedere diverse escursioni e, qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse superare le 2 ore, è preferibile effettuare il pranzo nella località dell'escursione. Contemporaneamente si dovrà dare la possibilità, a chi non vorrà effettuare l'escursione, di trascorrere il tempo libero in hotel in forma costruttiva e ricreativa.

L'efficienza del servizio prevede la presenza del seguente personale:

- Animatore socio-culturale
- Personale sanitario
- accompagnatore 1 ogni 15 anziani o frazione
- 2 Cons. Comunali

#### ANIMATORE SOCIO CULTURALE

E' questa la figura centrale su cui poggia gran parte del lavoro e delle iniziative. Il buon esito alle molteplici attività ricreative, culturali e sociali previste durante il soggiorno, molto dipenderà dalla professionalità dell'animatore che opererà tenendo conto delle esigenze degli utenti (sarà scelto fra il personale che si occupa del servizio).

#### PERSONALE SANITARIO

Il personale sanitario dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, curando l'aggiornamento della cartella sanitaria di ciascun ospite, garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche e delle eventuali diete da fare osservare.

All'occorrenza questi dovrà effettuare interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

#### L'ACCOMPAGNATORE

L'Amministrazione comunale su ogni 15 utenti designa l'accompagnatore che conoscerà i membri del gruppo prima della partenza. Egli sarà il portatore dei vari problemi che si verificheranno durante la vacanza, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo. Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiornerà con loro, vigilerà sui rapporti tra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione comunale su ogni variazione di programma.

A conclusione del soggiorno redigerà apposita relazione sullo svolgimento dello stesso, suggerendo iniziative che riterrà utili per il miglioramento del servizio stesso.

L'organizzazione, la gestione ed il controllo del servizio si effettuerà segnando le direttive indicate nella I° PARTE del presente regolamento.

Il pagamento si effettuerà a conclusione del soggiorno e su presentazione di regolare fattura allegata da un elenco nominativo degli effettivi partecipanti con dichiarazione in calce a firma della direzione dell'hotel indicante la presenza di ciascun ospite.

ART. 21

#### ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa prevede l'assegnazione di alloggi ad uso gratuito o in locazione con canoni ridotti, a persone e nuclei familiari temporaneamente privi di alloggi e in chiare difficoltà economiche nel rispetto delle norme previste dalle vigenti leggi.

ART. 22

#### AFFIDAMENTO MINORI

L'Amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, sia a livello di ufficio di servizio sociale che a livello di operatività decentrata nei quartieri. Per ogni proposta il servizio sociale, con l'apporto di una equipe per l'età evolutiva, ove possibile, svolge una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo affidatario, nonché sul minore.

Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento attraverso incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio alle famiglie, alle associazioni, ecc.

L'Amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori;
- erogare se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;
- assicurare agli affidamenti e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie affidatarie;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore e che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;

- conoscenza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore;
- l'età degli affidati deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del in affidamento.

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune, si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine, si procederà a chiedere l'intervento del tribunale per i minorenni.

## ART. 23

### RICOVERO MINORI - INVALIDI - ANZIANI

Gli interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi specifici e particolari, possono essere effettuati sia a minori, anziani, adulti che a disadattati fisici e/o psichici.

Il minore che vive in condizioni particolari di carenza psico-pedagogica familiare, emarginazione socio-ambientale, precoce esperienza lavorativa, abbandono scolastico, ecc..., deve avere la possibilità di usufruire di prestazioni assistenziali particolari che gli consentono di colmare le lacune familiari o ambientali in cui vive.

Il ricovero in istituti educativi ed assistenziali potrebbe rappresentare una risposta concreta alla situazione di vita precaria in cui viene a trovarsi. E' bene però sottolineare che l'istituzionalizzazione dovrebbe rappresentare l'ultimo rimedio atto a rimuovere gli ostacoli che impediscono la libera ed autonoma realizzazione delle personalità del bambino. Infatti più volte è stato constatato che l'esperienza di ricovero, specie se precoce, è causa di "disagio" per la crescita del minore che può esplodere in modo più o meno violento nell'età dell'adolescenza.

E' opportuno quindi privilegiare gli interventi socio-assistenziali volti alla tutela della famiglia con prestazioni di carattere economico, di servizi domiciliari, ecc.. cercando di rimuovere gli ostacoli che impediscano la permanenza del minore nel proprio ambiente familiare.

Le modalità di accesso al servizio di che trattasi varia a secondo l'utente da ammettere.

Per quanto riguarda i minori il ricovero è gratuito soltanto se il reddito familiare rientra nella fascia esente; per gli anziani, adulti, disadattati fisici e/o psichici il ricovero è in "compartecipazione". Infatti l'utente partecipa al costo del servizio stesso in proporzione al reddito personale gratuito nell'anno precedente alla fruizione del servizio e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Resta inteso che il ricovero risponde sempre ad una libera opzione espressa dai cittadini che trovano nel servizio residenziale una condizione di maggiore tutela rispetto al proprio domicilio.

## ART. 24

### INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI

E' un servizio volto agli anziani ancora attivi ed autosufficienti ed ha lo scopo di superare il carattere di

solitudine e di inutilità che caratterizzano la vita quotidiana delle persone della terza età.

L'Amministrazione comunale nel quadro delle iniziative a favore degli anziani può destinare gli stessi ai seguenti servizi di sorveglianza:

- sorveglianza davanti la scuola;
- sorveglianza biblioteca;
- sorveglianza cimitero;
- sorveglianza verde pubblico;
- sorveglianza centro di lettura;
- attività di mutuo soccorso in favore di altri anziani ammessi al servizio domiciliare;
- qualsiasi altra forma di sorveglianza che tenga conto dello stato di salute del richiedente.

E' indispensabile preventivamente accertare l'idoneità fisica del richiedente previa presentazione di certificato medico.

L'assunzione avverrà con contratti d'opera trimestrale a termine e l'attività lavorativa è limitata a 2 ore giornaliere per un massimo di 2 trim. non continuativi nell'arco dell'anno per consentire l'avvicendamento dei soggetti richiedenti.

Ogni volta non possono essere stipulati più di 20 contratti.

Stabilita la graduatoria, formata in base al reddito familiare dichiarato, si procede alla nomina degli aventi diritto. E' possibile conferire la nomina a non incaricati inseriti in graduatoria, in caso di rinuncia di qualcuno.

Il compenso orario forfettario da corrispondere a ciascun utente è fissato annualmente dall'Assessorato Regionale Enti Locali.

Per quanto riguarda l'organizzazione, gestione ed il controllo del servizio di che trattasi, valgono le disposizioni indicate nella PARTE I° del presente regolamento.

Il pagamento del servizio reso sarà effettuato allo scadere del contratto, tenendo conto dei giorni di effettivo servizio prestato documentato da firme apposte su registri predisposti dall'Ufficio addetto.

#### ART. 25

Con il presente regolamento si è voluto dare una sistemazione concreta agli interventi assistenziali attuati in precedenza dal Comune e regolamentati con RELATIVI atti deliberativi consiliari:

L'indirizzo ispiratore della legge 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, ha voluto attuare una "politica dei servizi sociali" intesi come servizi di pubblico interesse e diretti a tutti i cittadini in sostituzione alla "politica assistenziale" frammentaria e dispersiva rivolta a determinate categorie di cittadini.

Questo principio ispiratore, presente in tutte le forme di intervento socio-assistenziale descritta nel presente testo unico di regolamento comunale per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali ci induce a superare il carattere di "povertà" per l'accesso ai servizi sociali, ci dà la possibilità di creare una varietà di servizi tali da consentire al cittadino la scelta tra quelli meglio rispondenti al proprio stato di bisogno ed inoltre accentua il carattere di prevenzione dell'assistenza sociale meglio evidenziato nell'art. 2 del presente regolamento.

Pertanto, i *RELATIVI* atti deliberativi consiliari, con il presente "testo unico di regolamento comunale per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali" che entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua pubblicazione, si intendono decaduti.

TESTO UNICO DI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

"INDICE"

1) PARTE I° PRINCIPI GENERALI

- Tipologia servizi socio-assistenziali
- Finalità servizi socio-assistenziali
- Soggetti destinatari
- Modalità attuative servizio
- Reddito familiare
- Ufficio solidarietà sociale
- Commissione solidarietà sociale
- Giunta Municipale
- Gestione servizio
- Controlli sul servizio e sulle strutture diurne e residenziali
- Finanziamento e programmazione
- Commissione di consulenza per "interventi socio-assistenziali anziani"
- Censimento

2) PARTE II° TIPOLOGIA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

- Assistenza economica
- Assistenza domiciliare
- Centri di incontro
- Soggiorni
- Assistenza abitativa
- Affidamento minori
- Ricoveri
- Integrazione lavorativa anziani.